



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

Prot. n. 7757/2020

Buccinasco, 23/03/2020

DECRETO SINDACALE N.8/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI ESSENZIALI DEL COMUNE DI BUCCINASCO DA RENDERE IN PRESENZA.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolar modo l'art 87, commi 1, 2 e 3 contenente misure straordinarie in materia di lavoro agile»;
- l'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazioni degli spostamenti su tutto il territorio regionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- l'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché delle modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020";

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per il personale dipendente legate all'emergenza epidemiologica da covid-19";

PRESO ATTO che:

- l'art. 1) punto 6 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 prevede che *"fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."*
- la lettera a) punto 5 dell'ordinanza regionale 514 prevede la sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente;

EVIDENZIATO CHE tale provvedimento è stato emanato con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 515 del 22 marzo 2020 che, al punto a) ha precisato l'adozione delle seguenti misure:

- Punto 4: per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti: a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) protezione civile; h) tutela ambientale; i) servizi informatici e di rete ICT; j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni; k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.
- Punto 9: ciascuna amministrazione destinataria della presente Ordinanza deve adottare, osservare e far osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza: a) ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell'ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell'emergenza; b) con l'eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento; c) Il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione; d) Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l'accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro; e) È obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l'igiene delle mani; f) Ciascuna Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all'interno dei servizi igienici); g) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine (ad es. negli spazi utilizzati dalle Unità di crisi o durante riunioni che si possono svolgere solamente in presenza); h) Gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile; i) L'accesso agli spazi comuni all'interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

RITENUTO di individuare i servizi essenziali del Comune di Buccinasco da rendere in presenza, ai sensi del punto 9 della succitata ordinanza, precisando le ulteriori modalità applicative;

VISTO l'articolo 32 comma 3 della legge n. 833 del 1978;

DECRETA

1. di individuare i servizi essenziali del Comune di Buccinasco da rendere in presenza, ai sensi del punto 9 dell'ordinanza n. 515 del 22 marzo come di seguito indicato:
 - per il Settore Affari Generali: Servizio Segreteria, limitatamente ai giorni di convocazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e Servizio Risorse Umane per la gestione delle attività indifferibili;
 - per il Settore Servizi Demografici e Innovazione tecnologica: Servizio Stato Civile, Servizi Demografici e Servizio Ced;
 - per il Settore Servizi alla Persona: Servizio Socio-Assistenziale, limitatamente al personale appartenente all'ambito socio-assistenziale (assistenti sociali);
 - per il Settore Economico-Finanziario: Servizio Economato, limitatamente all'approvvigionamento e alla distribuzione dei beni necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria; Servizio Ragioneria, limitatamente alle operazioni necessarie per garantire il pagamento degli stipendi, delle prestazioni sociali e degli altri pagamenti indifferibili;
 - per il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione: Servizio Manutenzioni, limitatamente agli interventi urgenti e indifferibili;
 - per il Settore Ambiente: Servizio Politiche ambientali, limitatamente agli interventi urgenti in materia di tutela ambientale e di raccolta e smaltimento rifiuti, con particolare riferimento alla sanificazione dei luoghi pubblici;
 - per il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, il personale facente parte dell'ambito vigilanza, nonché il messo notificatore limitatamente alla notifica degli atti urgenti e improrogabili;
 - Servizio di Reperibilità Tecnica;
 - Personale assegnato al C.O.C;con la riserva di individuare, anche successivamente, ulteriori attività che dovessero ritenersi essenziali e da rendere in presenza;



Comune di Buccinasco

Città Metropolitana di Milano

2. di prevedere per i servizi suindicati, con le precisazioni di cui al punto 1), fatta eccezione per il Settore Polizia Locale, che dovrà essere garantita da parte dei responsabili di settore competenti, secondo le modalità da loro stessi individuate, la presenza di 1 solo dipendente, individuato a rotazione tra i dipendenti del servizio stesso o, se necessario, tra gli altri dipendenti del proprio settore;
3. di individuare i responsabili di settore di cui al punto 9, lettera b) della succitata ordinanza 515, in coloro che sono tenuti ad assolvere alla funzione di coordinamento dei servizi essenziali individuati al punto 1) del presente decreto;
4. di dare atto che, per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione lavorativa, si rimanda a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12/03/2020, la cui efficacia, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della medesima deliberazione, si intende prorogata fino al 15 aprile 2020;
5. di stabilire che i dipendenti possano recarsi in un settore diverso da quello di appartenenza solo previa autorizzazione del proprio responsabile di settore;
6. di dare atto che, ove possibile, saranno previste modalità per la rilevazione della temperatura corporea del personale come da punto c) e d) dell'ordinanza n. 515 del 2020;
7. di informare del presente provvedimento tutto il personale dipendente;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune.

Il Sindaco

f.to Rino Carmelo Vincenzo Pruiti;

